



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Decreto n. 7309 del 2 agosto 2010**

**Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura “Assicurazione del raccolto”.**

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell’art. 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali o da eventi climatici avversi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l’articolo 103 univices;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 16;

VISTA la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma, che prevede, tra l'altro, il finanziamento della misura "Assicurazione del raccolto";

VISTA l'intesa sancita, nella seduta del 29 luglio 2009, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modifiche al citato programma nella stesura del 30 giugno 2009;

CONSIDERATO che la modifica al predetto programma, ai sensi dell'art. 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, entra in applicazione il 1° ottobre 2009;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 per quanto riguarda la misura "Assicurazione del raccolto";

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 08 luglio 2010

**DECRETA**

Art. 1

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni per applicare la misura "Assicurazione del raccolto", prevista dal programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per le campagne vitivinicole 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 adottato in attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 e del regolamento (CE) della Commissione n. 555/08.
2. Per le campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 i fondi destinati al finanziamento della misura ammontano a euro 20.000.000 per ciascuna campagna.

Art. 2

*Descrizione della misura e requisiti oggettivi*

1. La misura consiste nella corresponsione di un sostegno alle imprese vitivinicole per la copertura assicurativa dei rischi climatici, delle fitopatie e/o delle infestazioni parassitarie sui raccolti di



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

uva da vino, in conformità al Piano assicurativo agricolo nazionale emanato in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

2. Beneficiano dell'aiuto previsto per la misura, i produttori che stipulano polizze assicurative agevolate su superfici che:
  - a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25/07/2002;
  - b) sono in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, la cui produzione ha formato oggetto di dichiarazioni vitivinicole.
3. Per produttori si intende ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione titolare di azienda che coltivi vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia.

## Art. 3

### *Modalità di esecuzione della misura*

1. Per poter beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda entro il termine e secondo modalità stabilite da Agea-Coordinamento, sentite le Regioni, in applicazione del Piano assicurativo agricolo nazionale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 555/2008.

## Art. 4

### *Entità dell'aiuto*

1. Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo che non può superare :
  - a) l'80% del costo dei premi assicurativi versati dal produttore a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
  - b) il 50% del costo dei premi assicurativi versati dal produttore a copertura delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite dovute a condizioni climatiche avverse, a fitopatie o infestazioni parassitarie;
2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo sui premi assicurativi è effettuata attraverso l'applicazione dei parametri contributivi di cui al Piano Assicurativo agricolo nazionale.

## Art. 5

### *Controlli*

1. I controlli sono effettuati da Agea e dagli altri Organismi pagatori territorialmente competenti in modo da garantire, tra l'altro, il rispetto degli articoli 77 e 78 del Reg. CE 555/08.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

2. I controlli sono estesi anche al pagamento dei premi assicurativi attraverso la verifica delle quietanze rilasciate dalle imprese di assicurazione.

Art. 6

*Disposizioni finali*

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, rimaste inutilizzate, sono assegnate ad altre misure previste dal programma nazionale di sostegno.
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, qualora non fossero sufficienti a coprire la domanda assicurativa, possono essere integrate con:
  - a) economie derivanti da altre misure;
  - b) risorse del bilancio nazionale, ove disponibili.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), sono disposte con decreto del Direttore generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, sentite le Regioni.
4. Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel Piano assicurativo agricolo emanato annualmente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

IL MINISTRO  
F/TO GALAN